

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**

-VOLONTARIA GIURISDIZIONE-

\* \* \* \* \*

**Il Presidente del collegio,**

letto il reclamo depositato in data 22/1/2026,

da

(Avv. \_\_\_\_\_ ; Avv. \_\_\_\_\_ ; Avv. \_\_\_\_\_ )

- reclamante -

contro

**INPS**

Avv.

Avv.

Avv.

- reclamati -

e iscritto al n. **VG;**

visto gli artt. 19 d. Lgs 14/19 e 669 *terdecies* c.p.c.

vista l'istanza di sospensione – *inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della gravata Ordinanza n. cronol. 118 del 16.1.26, sì da consentire, per tale via, la "reviviscenza" e la conseguente produzione di effetti delle misure protettive richieste dall'Impresa in sede di accesso alla CNC*”;

considerato che l'art. 669 *terdecies* c.p.c. prevede che “*il presidente [...] quando può per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione*”;

viste le specifiche allegazioni in ordine al presumibile grave pregiudizio relativo al buon esito delle trattative prospettate dalla parte reclamante;

**SOSPENDE**

l'efficacia dell'ordinanza reclamata, resa in data 16/1/26, con conseguente reviviscenza delle misure protettive di cui all'art. 18, comma terzo, del d. lgs 14/19;

**ASSEGNA**

il reclamo al dott. Giampaolo Bellofiore affinché riferisca al Collegio;

**FISSA**

**UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI PER IL GIORNO 12  
febbraio 2026, ore 13.30;**

**onera** parte reclamante di notificare il ricorso introduttivo e il presente decreto alla parte resistente entro il 27 gennaio 2026.

Si comunichi.

Marsala, 23/1/2026

Il Presidente

Francesco Paolo Pizzo